Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 APRILE 2013, N. 17704</u>: ai fini contravvenzionali, qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano *ictu oculi* invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio.

« Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1568 del 20/11/2002, Menza, Rv. 223225) ha affermato che, ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano ictu oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice ispezione, senza necessità di alcun esame di laboratorio.»

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

17704/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/12/2012

SENTENZA
N. 2991/2012

REGISTRO GENERALE
N. 16173/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALFREDO MARIA LOMBARDI	- Presidente -
Dott.	RENATO GRILLO	- Consigliere -
Dott.	LUIGI MARINI	- Consigliere -
Dott.	LORENZO ORILIA	- Consigliere -
Dott.	ELISABETTA ROSI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PETRELLI LUIGI N. IL 06/01/1940

avverso la sentenza n. 254/2010 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 27/09/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2011, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato Petrelli Luigi alla pena di euro 3.000 di ammenda, dichiarandolo responsabile del delitto di cui all'art.5, lett. d) e g), della legge n. 283 del 1962, per avere quale legale responsabile della ditta "Petrelli Carni" s.r.l., prodotto e posto in vendita kg 80 circa di salsiccia di carne suina per il quale veniva riscontrata presenza di "Listeria Monocytogenes" oltre i limiti legalmente consentiti; fatto accertato in Acquasanta Terme, il 3 dicembre 2008.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di legge e difetto di motivazione. La responsabilità dell'imputato sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della teste Mazzocchi Rosa Maria, tecnico della prevenzione, la quale aveva riferito di 80 kg di carne bovina, laddove nel caso concreto risultava rilevante la modica quantità di 1,2 kg di salsiccia di suino. Inoltre, il campionamento sarebbe stato effettuato senza le opportune sterilizzazioni. Poiché la merce è stata mai sottoposta a sequestro, ma anzi è stata venduta senza allarme e senza lamentele, non vi sarebbe stato alcun danno concreto, con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non sono fondati.

Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1568 del 20/11/2002, Menza, Rv. 223225) ha affermato che, ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano *ictu oculi* invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice ispezione, senza necessità di alcun esame di laboratorio.

Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui la presenza del batterio è stata rilevata dai verbalizzanti, i quali hanno riferito che il controllo era stato effettuato su un quantitativo di carne di 80 kg, ed i campioni analizzati secondo le procedure previste erano risultati tutti contagiati da Lystenia Monocitigenes.

A nulla rileva la pretesa violazione delle norme sul campionamento sostenuta dal ricorrente, perché è pacifico che l'eventuale violazione delle norme sul prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso nell'ambito di un'attività preliminare e pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa che la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non determina, di per sè, nullità alcuna della valutazione espressa con motivazione congrua dal giudice di merito sulla base delle dichiarazioni rese dal teste

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

qualificato (cfr. Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Cilla, Rv. 234121). Di conseguenza, il giudice del merito ha correttamente affermato la responsabilità dell'imputato, avendo dato conto, con motivazione priva di smagliature logiche, di avere accertato, attraverso l'escussione del tecnico della prevenzione, che sulle cinque unità campionarie di carne ispezionate era presente la "Lystenia Monocitogenes".

2. Del pari deve essere rigettata la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisterebbe il reato perché non vi sarebbero state conseguenze per la salute della persona: come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità le fattispecie di reato previste dall' art. 5, comma 1, della legge n. 283 del 1962, sono reati di pericolo e non di danno e si perfezionano, tra l'altro, anche con la sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti sostanze nocive (cfr. Sez. 3, n. 17549 del 25/3/2010, Di Mauro, Rv. 247489, nonché sez. 6, n. 3146 del 18/4/1973, Di Stefano, Rv. 123873).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012

Il consigliere estensore
Elisabetta Rosi

Il Presidente
Alfredo Maria Lombardi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 18 APR 2013
IL CANCELLIERE
Luana Maraini